

Novembre  
2023

# Osservatorio 231

## In questo numero:

### Normativa

1. Legge n. 93/2023 – Ampliamento del catalogo 231 con il reato di “Pirateria digitale”
2. Legge Delega n. 111/2023 – Delega al Governo per il riordino della disciplina fiscale
3. Conversione in legge del c.d. “Decreto Giustizia” – Ampliamento del catalogo 231 con i reati di “Turbata libertà degli incanti”, “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente”, “Trasferimento fraudolento di valori”

### Giurisprudenza

4. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 18532/2023 sulla configurabilità del reato di dichiarazione infedele
5. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 29346/2023 sulla configurabilità del reato di riciclaggio in caso di immissione su conti correnti di denaro proveniente da altro reato
6. Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Ordinanza del 20.08.2023 in materia di Whistleblowing
7. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 32088/2023 sull’interpretazione del termine “altri documenti” nel testo dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000
8. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 26787/2023 sul tema della responsabilità amministrativa da reato dell’ente nel caso di estinzione dell’ente per effetto di fusione per incorporazione

### Ulteriori notizie in primo piano

9. Quaderni di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale di Banca d’Italia n. 97 maggio 2023 – “Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società bancarie”, a cura di Olina Capolino
10. D.Lgs. 39/2021 – Le Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta – Il caso FIGC
11. Linee Guida ANAC “in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” del 12.07.2023
12. D.Lgs. 24/2023 – La Guida operativa di Confindustria in materia di Whistleblowing

# Normativa

## 1. Legge n. 93/2023 – Ampliamento del catalogo 231 con il reato di “Pirateria digitale”

In data **24 luglio 2023** è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 93 del 14 luglio 2023, recante **“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica”**.

Tale Legge presenta profili rilevanti anche in materia di responsabilità amministrativa degli enti, estendendo il novero dei reati connessi al diritto d'autore catalogati all'interno dell'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico, l'art. 3 della L. 93/2023 relativo alle **“Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale”** ha disposto la modifica dell'art. 171-ter della L. 633/1941 (legge sul diritto d'autore)<sup>1</sup>, il quale era già incluso nel novero delle casistiche che possono integrare la commissione dei **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**.

La modifica dell'art. 171-ter, infatti, ha comportato l'introduzione di una nuova fattispecie di reato, ai sensi della quale è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro: **“abusivamente [...] esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusiva eseguita.”**

Gli enti maggiormente interessati da tale modifica legislativa sono quelli operanti nei settori dell'industria editoriale, cinematografica così come nel settore televisivo, musicale e, più in generale, artistico.

Quali interventi dovranno realizzare tali enti per conformarsi alla nuova disciplina?

Preliminarmente sarà necessario svolgere una specifica attività di analisi del rischio di commissione di tale nuova fattispecie di reato nell'ambito dell'operatività dell'ente e successivamente procedere all'aggiornamento del Modello 231, valutando l'adeguatezza dei presidi di controllo già esistenti a prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore e gli eventuali ambiti di rafforzamento.

### Riferimenti:

- **Gazzetta Ufficiale:** [link](#)

## 2. Legge Delega n. 111/2023 – Delega al Governo per il riordino della disciplina fiscale

In data **14 agosto 2023** è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge Delega n. 111/2023** contenente la **delega al Governo per la riforma fiscale**, la quale è entrata in vigore a partire dal 29 agosto 2023.

Tale Legge Delega **incarica il Governo** di adottare, **entro 24 mesi dall'entrata in vigore** del provvedimento, uno o più decreti legislativi per **revisare il sistema tributario**. Tra le indicazioni fornite all'esecutivo si annoverano delle prescrizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/01).

In particolare, ai sensi dell'art. 20 della Legge Delega, **è stato chiesto al Governo di provvedere all'integrazione:**

- del **novero dei reati presupposto** previsti dal D.Lgs. 231/01 con i reati del cd. **Testo Unico sulle accise** (T.U. delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui

<sup>1</sup> L'art. 3, comma 1 della L. 93/2023 prevede, infatti, che: **“Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunta, infine, la seguente lettera: «h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.»**”

- consumi e relative sanzioni penali e amministrative - D.Lgs. 504/1994), prevedendo per tali nuovi reati l'applicazione di sanzioni amministrative "effettive, proporzionate e dissuasive";
- del **comma 3 dell'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01 (Contrabbando)** prevedendo per le ipotesi disciplinate dal comma 2 (diritti di confine dovuti superiori a centomila euro) l'applicazione anche delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a) e b) del medesimo decreto (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito).

Per quanto alla *cooperative compliance*, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. g) della Legge Delega, l'obiettivo è quello di rafforzare il regime di adempimento collaborativo, potenziandone gli effetti premiali. In particolare:

- **ridurre ulteriormente**, fino all'eventuale esclusione, **le sanzioni amministrative tributarie** per tutti i rischi di natura fiscale comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, **nei confronti dei contribuenti il cui sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale sia certificato** da professionisti qualificati anche in ordine alla conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione Finanziaria e il contribuente;
- **escludere**, ferme restando le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera b), **le sanzioni penali tributarie**, con particolare riguardo a quelle connesse al reato di dichiarazione infedele, **nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo** che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali.

La Legge Delega, infine, impone al Governo un intervento di **razionalizzazione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale**, il quale potrà essere posto in essere, come disciplinato dalla norma di legge, *"anche attraverso una maggiore integrazione tra i diversi tipi di sanzione, ai fini del completo adeguamento al principio del ne bis in idem."*

Sarà dunque necessario attendere l'intervento del Governo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello specifico decreto legislativo per comprendere l'impatto che tale riordino della disciplina fiscale avrà in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

#### **Riferimenti:**

- *Gazzetta Ufficiale*: [link](#)
- *Protiviti Tax Lounge*: [link](#)

### **3. Conversione in legge del c.d. "Decreto Giustizia" – Ampliamento del catalogo 231 con i reati di "Turbata libertà degli incanti", "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente", "Trasferimento fraudolento di valori"**

In data **9 ottobre 2023** è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la **Legge n. 137/2023**, che ha convertito, con modifiche, il D.L. 105/2023 (c.d. *Decreto Giustizia*).

Tra le molteplici modifiche apportate in sede di conversione, il Legislatore ha disposto l'introduzione di **nuove fattispecie di reato presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001**.

Nello specifico, la norma è intervenuta sull'**art. 24 del D.Lgs 231/2001** aggiungendo i reati presupposto di:

- **turbata libertà degli incanti**, previsto dall'art. 353 c.p., che punisce *«chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti<sup>2</sup> o nelle licitazioni private<sup>3</sup> per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti»*;

<sup>2</sup> I.e. procedura attuata dalla Pubblica Amministrazione per la stipulazione di contratti con i privati e consistente in una gara aperta tra diversi concorrenti per l'assegnazione del contratto a chi fa l'offerta più vantaggiosa.

<sup>3</sup> I.e. procedura attuata dalla Pubblica Amministrazione per la stipulazione di contratti con i privati e consistente in una gara aperta ad un numero ristretto di concorrenti, considerati potenzialmente idonei a fornire la prestazione dovuta, per l'assegnazione del contratto a chi fa l'offerta più vantaggiosa.

- **turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**, di cui all'art. 353 bis c.p., che sanziona penalmente «*chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione*».

Ulteriore intervento estensivo ha riguardato l'**art. 25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001**, al quale è stato aggiunto, a complemento dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, il reato di **trasferimento fraudolento di valori** di cui all'art. 512 bis c.p., che punisce «*chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.*» (n.d.r. ricettazione, riciclaggio o reimpiego). Con tale norma è sanzionata penalmente la condotta fraudolenta di chi trasferisca fittiziamente ad altri denaro od altri beni al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

Merita attenzione anche l'**inasprimento del trattamento sanzionatorio** disposto con la riforma normativa in esame, in relazione ad alcuni **reati ambientali**, già in precedenza richiamati dal D.Lgs. 231/2001<sup>4</sup>.

La novella normativa è **entrata in vigore il 10 ottobre u.s.**, con la conseguenza che gli enti già dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dovranno procedere ad aggiornare la valutazione di impatto dei nuovi reati sulle attività svolte ed eventualmente integrare il Modello prevedendo specifici presidi di controllo relativi ai rischi in oggetto.

Più in particolare, i nuovi reati presupposto inseriti all'art. **24 del D.Lgs. 231/2001** avranno un maggiore impatto sulle imprese che intrattengono (o possono intrattenere) rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione, le quali dovranno valutare se i presidi già mappati e inclusi nei loro Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo in merito alla partecipazione a procedimenti di gara indetti dalla Pubblica Amministrazione siano idonei a mitigare anche le nuove fattispecie di reato presupposto e, se necessario, integrarli. Va anche precisato che l'ambito applicativo del delitto di cui all'art. 353 c.p. non è limitato ai soli casi di procedimenti di gara gestiti da soggetti pubblici, ma anche a tutti quei casi (non infrequenti nella prassi) di licitazioni private per conto di privati e "dirette" da pubblici ufficiali (e.g. vendite immobiliari che per legge vanno svolte tramite incanto e gestite da un notaio), estendendone, di fatto, la portata.

Per quanto attiene, invece, alla nuova previsione di cui all'art. **25 octies.1 del D.Lgs. 231/2001**, le aziende saranno chiamate ad operare una revisione dei presidi relativi, fra gli altri, alla gestione dei flussi finanziari, alla cessione di quote sociali, all'alienazione, anche infragruppo, di beni aziendali (mobili o immobili) o ancora alla gestione di donazioni e liberalità, eventualmente già posti a mitigazione di condotte di natura riciclativa o volte alla costituzione di fondi "neri" da utilizzarsi a fini corruttivi, per valutare se idonei a prevenire anche la fattispecie di trasferimento fraudolento di valori.

#### **Riferimenti:**

- *Gazzetta Ufficiale:* [link](#)

<sup>4</sup> Le modifiche menzionate non riguardano il sistema delle sanzioni amministrative derivanti da reato ex D.Lgs. 231/01, ma esclusivamente le sanzioni penali, le circostanze aggravanti e la confisca correlate ai delitti di cui agli artt. 452 bis e ss c.p. (Delitti contro l'Ambiente).

## 4. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 18532/2023

Nel mese di gennaio, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, con la Sentenza in esame si è pronunciata in merito alla **configurabilità del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 D.Lgs. 74/2000**<sup>5</sup> nell'ipotesi di presentazione di una dichiarazione, relativa alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, incompleta.

Secondo la Suprema Corte, la mancata compilazione di una delle voci di tali dichiarazioni, qualora riguardi un elemento essenziale ai fini della determinazione complessiva del reddito e dei conseguenti importi dovuti a titolo di imposte, non può essere considerata come una condotta "neutra", in quanto delinea l'infedeltà della dichiarazione fiscale. Secondo il ragionamento offerto dai Giudici di legittimità, pertanto, l'omessa compilazione di singole voci della dichiarazione concernenti il valore del reddito imponibile e dell'IVA è assimilabile a una dichiarazione negativa.

In particolare, come evidenziato nella Sentenza, l'utilizzo del termine "indica", nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 4 D.Lgs. 74/2000, include nel perimetro di applicabilità di tale reato anche l'ipotesi di una dichiarazione che contenga attestazioni incomplete, le quali sono contraddistinte dall'omissione di specificazioni di elementi essenziali ai fini della determinazione delle imposte.

Pertanto, anche **non inserire alcun dato numerico in corrispondenza di una voce essenziale della dichiarazione, equivale**, secondo la Corte, **a indicare un elemento, sia pure negativo**.

Nel caso di specie, l'imputato non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti utile a dimostrare la natura colposa dell'omessa compilazione delle voci più significative della sua dichiarazione. La scelta di lasciare quegli spazi vuoti era volta, infatti, a fornire una rappresentazione difforme da quella reale.

Si può affermare che la Corte, con tale Sentenza, valorizzi anche gli spazi vuoti della dichiarazione, trattandosi di **spazi volutamente non compilati dal dichiarante al fine di non corrispondere l'IVA ed evadere quindi l'imposta**, obiettivo questo che rivela l'esistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice.

Pertanto, alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, si può parlare di **dichiarazione infedele** nel caso in cui l'autore del reato abbia presentato una **dichiarazione "incompleta"** lasciando **vuoti degli spazi significativi per il calcolo dell'imposta**, determinando con tale azione – posta in essere in maniera cosciente e volontaria - il **superamento della doppia soglia di punibilità** prevista dall'art. 4 D.Lgs. 74/2000.

### Riferimenti:

- *Corte di Cassazione, Sezione III Penale, n. 18532/2023: [link](#)*

## 5. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 29346/2023

Con la Sentenza dell'8 marzo 2023 n. 29346/2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla **configurabilità del reato di riciclaggio**, previsto dall'articolo 648-bis del Codice Penale, sostenendo che tale reato possa essere realizzato anche attraverso la condotta di chi **mette a disposizione il proprio conto corrente per ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di denaro**, nel caso in cui questo sia stato **precedentemente ricavato da altri quale profitto di un altro e diverso reato**.

In particolare, nel caso esaminato dalla Suprema Corte i ricorrenti contestavano la mancata riqualificazione del reato di riciclaggio (a loro contestato) nella diversa ipotesi di frode informatica ex art. 640-ter c.p., sostenendo che la condotta da loro posta in essere sarebbe consistita

<sup>5</sup> Si ricorda che l'art. 4 D.Lgs. 74/2000 sanziona la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a talune delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro due milioni

unicamente nell'aver messo a disposizione il proprio conto corrente per farvi confluire il denaro proveniente dalle truffe perpetrate con il sistema del cd. *man in the middle*.

La Corte di Cassazione, ritenendo inammissibili i ricorsi, ha rilevato che gli **autori del delitto di frode informatica** avevano **autonomamente conseguito il profitto del loro reato** (realizzatosi con la percezione delle somme di denaro dalle vittime) e che l'**operazione di immissione del denaro sui conti correnti degli imputati** dovesse essere considerata come una condotta **successiva, idonea a configurare il diverso reato di riciclaggio**, mancando il concorso da parte degli imputati nella realizzazione del cd. reato presupposto (nel caso in esame la frode informatica).

Le somme di denaro ottenute venivano, infatti, successivamente trasferite sui conti correnti degli imputati in un momento successivo a quello di perfezionamento del reato di frode informatica e in via autonoma, senza il contributo dei titolari dei conti correnti costituenti i recipienti delle somme di denaro provento di delitto. La condotta posta in essere dagli imputati si colloca temporalmente in un momento successivo alla commissione del reato di frode informatica, coincidente con il sorgere dell'esigenza di "ripulire" il denaro proveniente da tale reato e, di fatto, ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di quest'ultimo.

#### Riferimenti:

- *Corte di Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 29346/2023: [link](#)*

## 6. Tribunale di Milano, Sez. Lavoro Ordinanza del 20.08.2023

In data 20.08.2023 il **Tribunale civile di Milano (Sez. Lavoro)** si è espresso in merito a una vicenda relativa ad un **whistleblower**, il quale, dopo aver segnalato (prima in via informale e successivamente tramite i canali ufficiali di segnalazione) l'esistenza di una truffa ai danni dell'azienda, era stato **vittima di una serie di contestazioni disciplinari, di denunce penali** (e relativi procedimenti all'esito dei quali il whistleblower è stato assolto), **di demansionamento, di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, nonché di licenziamento**.

Il **Tribunale di Milano**, applicando la disciplina in materia di whistleblowing antecedente rispetto alla Direttiva UE e al D.Lgs. 24/2023 (i.e., art. 54-bis D.Lgs. 165/2001; art. 6, co. 2-bis, 2-ter, 2-quater D.Lgs. 231/2001 e art. 3 L. 179/2017), si è espresso tramite ordinanza **a tutela del lavoratore**, disponendo l'immediata **reintegra in servizio e la corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non corrisposte** nel periodo di sospensione cautelare dall'attività lavorativa (intervenuta nel mese di febbraio 2022).

#### Riferimenti:

- *Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Ordinanza del 20.08.2023: [link](#)*

## 7. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 32088/2023

Con sentenza n. **32088** del **25 luglio 2023** la Sezione III penale della Corte di Cassazione ha fornito importanti spunti circa l'**interpretazione dell'art. 2 D.Lgs 74/2000** che prevede il reato di *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti* che nel 2019 è entrato, insieme ad altri reati tributari, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs 231/2001.

L'art. 2 del D.Lgs 74/2000 punisce "*chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di **fatture** o **altri documenti** per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi*".

Mentre la **fattura** è puntualmente disciplinata all'art. 21 del D.P.R n. 633 del 1972, che ne dettaglia i requisiti di contenuto, il significato di **altri documenti** non è precisato. Il legislatore,

infatti, si limita ad individuare come tratto identificativo l'analogo rilievo probatorio che la disciplina tributaria attribuisce a tali documenti.

Sulla questione si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, chiarendo così il dettato normativo.

Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da parte del rappresentante legale di una società. Quest'ultimo era stato condannato per aver esposto passività inesistenti nella dichiarazione annuale avvalendosi di documenti per operazioni inesistenti, specificatamente operazioni relative a consulenze tecniche mai effettuate. I giudici di merito avevano ritenuto che tali documenti fossero, dal punto di vista contenutistico, equiparabili alla fattura.

Il soggetto condannato presentava ricorso in Cassazione, sostenendo che i documenti di cui all'imputazione esulavano dal perimetro normativo di cui all' art. 1, lett. a) D.Lgs. 74/2000.

Il Giudice di legittimità annullava la sentenza d'Appello, escludendo la configurabilità del reato. Il ragionamento della Corte muoveva dalla considerazione per cui ritenere che ogni documento attestante un costo sostenuto dal contribuente possa essere penalmente rilevante per la configurabilità del reato, renderebbe l'art. 1, lett. a) D.Lgs. 74/2000 potenzialmente in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale.

Il principio di diritto enunciato dal giudice di legittimità si esplicitava quindi nella considerazione che affinché i documenti possano assumere un valore probatorio analogo a quello della fattura "dovranno essere **essi stessi fattura**, la quale, infatti, può essere emessa anche sotto forma di nota, conto, parcella e simil" e che "**i documenti innominati, diversi dalla fattura, [...] devono essere tali da poter sostituire, integrare, od ampliare la funzione della fattura, ma pur sempre nel rispetto delle norme tributarie di riferimento**. In definitiva, l'art. 1, lettera a), D.Lgs. n. 74 del 2000 richiede che **una norma tributaria (primaria o secondaria) attribuisca al documento innominato lo stesso valore probatorio della fattura [...]**."

Nel caso di specie, i documenti indicati nel capo di imputazione relativi a consulenze tecniche non presentavano un contenuto equipollente alla fattura, mancando degli elementi essenziali quali la data, il numero di partita Iva dell'emittente, la base imponibile, l'aliquota e l'ammontare dell'imposta, né vi era una norma tributaria che stabiliva l'equiparazione tra la fattura e i documenti in questione dal punto di vista probatorio. Da ciò ne derivava l'esclusione della configurabilità del fatto tipico descritto nella fattispecie incriminatrice ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.

#### Riferimenti:

- Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 32088/2023: [link](#)

## 8. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 26787/2023

Con la **sentenza n. 26787** del **21 giugno 2023**, la Sezione III penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della **responsabilità amministrativa da reato dell'ente** ex D.Lgs. 231/2001 nel caso di **estinzione dell'ente per effetto di fusione per incorporazione**.

La pronuncia in esame è l'esito del ricorso in Cassazione presentato dal legale rappresentante di una società a responsabilità limitata dopo che quest'ultima era stata condannata in primo e secondo grado per l'illecito amministrativo di cui all'art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 (*Reati ambientali*)<sup>6</sup>.

In particolare, la Società deduceva, tra gli altri motivi di ricorso, la **mancata valutazione da parte del giudice di secondo grado, della provata estinzione dell'ente a seguito della fusione per incorporazione in altra società**.

La Corte, nell'esaminare il motivo di ricorso in questione, richiamava una pronuncia della Cassazione Civile<sup>7</sup> che accostava la *successio mortis causa* al meccanismo della fusione societaria considerando "*la successio in universum ius che [la fusione] comporta rispetto ai rapporti giuridici delle società preesistente in favore della nuova società ovvero della società incorporante*". Tuttavia, rievocando tale pronuncia, la Sezione III penale della Cassazione precisava che la richiamata analogia estingue i suoi effetti sul piano civile e che dunque non è

<sup>6</sup> In particolare, la società era stata dichiarata responsabile dell'illecito amministrativo di cui all'Art.25-undecies, comma 2, lett. b) D.Lgs. 231/2001 in relazione al reato previsto dall'art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs n. 152/2006 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*).

<sup>7</sup> Cass. Civile, I Sez., n. 29256, 12 novembre 2019.

possibile affermare che la morte dell'imputato e l'estinzione dell'ente a seguito di fusione per incorporazione siano equiparabili quanto alle conseguenze che ne derivano sul piano penale.

La Corte concludeva, dunque, su questo motivo di ricorso **affermando la totale irrilevanza ai fini della legittimità della sentenza impugnata dal ricorrente che il giudice di secondo grado avesse o meno verificato l'estinzione dell'ente a seguito di fusione**. Da queste considerazioni ne derivava, secondo i giudici di legittimità, l'infondatezza dello specifico motivo di ricorso.

Con tale sentenza, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato che **l'intervenuta estinzione dell'ente a seguito di fusione per incorporazione con un'altra entità non salva l'ente dal riconoscimento della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001** e dalle sanzioni in esso previste.

#### Riferimenti:

- Corte di Cassazione, Sez. III Penale, n. 26787/2023: [link](#)

## Ulteriori notizie in primo piano

### 9. Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale di Banca d'Italia n. 97, maggio 2023 – “Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società bancarie” a cura di Olina Capolino

Nel mese di **luglio** Banca d'Italia – all'esito di un progetto di ricerca sui vent'anni del D.Lgs. 231/01 – ha pubblicato il Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale n. 97 intitolato **“Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l'applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società bancarie”**.

Il documento si focalizza su alcuni temi rilevanti rispetto all'**attuazione pratica del D.Lgs. 231/01 nel settore bancario e finanziario**, rappresentando soluzioni effettivamente adottate dagli operatori, nonché tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali più significativi.

Fra gli ambiti approfonditi da Banca d'Italia, si richiamano i seguenti:

- **D.Lgs. 231/01 come parte integrante del Sistema dei Controlli Interni delle Banche:** il progressivo ampliamento del catalogo dei reati presupposto, con impatti su gran parte dei processi aziendali, induce inevitabilmente a ricercare e valorizzare **sinergie conseguibili dal dall'integrazione tra framework di controllo già implementati dalle Banche** ai sensi delle disposizioni di vigilanza di settore e **Modelli 231**. Si osserva che tali sinergie possono realizzarsi a più livelli dei framework di controllo: governance e interazione tra gli attori chiave (e.g. Organismo di Vigilanza e Funzioni Aziendali di Controllo), assessment dei rischi e presidi specifici per la relativa prevenzione, nonché piani di rimedio, strumenti di monitoraggio, flussi informativi e reporting, etc. In conclusione – in un contesto caratterizzato, da un lato, da permeante regolamentazione e diffusione della cultura del controllo e, dall'altro, da obiettivi di efficienza, eliminazione di overlapping ed equilibrio dei costi – **“l'esigenza di un approccio integrato al sistema di gestione dei rischi, sempre più avvertita, può considerarsi oggi una delle principali sfide per le imprese chiamate a confrontarsi (anche) con la disciplina disegnata dal D.Lgs. 231/2001”**;
- **configurazione dell'Organismo di Vigilanza:** nella maggior parte delle Banche considerate le funzioni di OdV sono attribuite al Collegio Sindacale, in linea con le disposizioni di vigilanza<sup>8</sup> ovvero a un organismo *ad hoc* a composizione mista, con membri interni ed esterni. Tanto la prima soluzione – ricordando che **“l'organo con funzioni di controllo nelle**

<sup>8</sup> Come riportato nel Quaderno dell'Autorità, si fa riferimento alla Circolare di Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (15° aggiornamento), Titolo V, Cap. 7. L'impostazione è stata poi confermata dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (34° aggiornamento), Parte I, Titolo IV, Cap. 3, Sez. II. Il testo sottoposto in consultazione, in maniera più rigida, permetteva di individuare l'OdV in un soggetto diverso dall'organo di controllo al ricorrere di **“particolari e motivate esigenze”**.



*Banche gioca un ruolo fondamentale nell'intero assetto del Sistema dei Controlli interni” – quanto quella orientata alla presenza di una o più Funzioni Aziendali di Controllo nella composizione dell’OdV (quali membri interni), possono presentare vantaggi nella predetta ottica di integrazione e coordinamento del complessivo Sistema dei Controlli Interni delle Banche;*

- **Modelli 231 nei gruppi bancari:** fra i temi trattati, spazio specifico è dato alla **“risalita” della responsabilità di società del gruppo verso la capogruppo**, quale ente dotato di poteri di direzione e coordinamento. In particolare, viene considerata la principale dottrina e giurisprudenza in materia, secondo cui *“è stato chiarito, in modo sostanzialmente condiviso, che la holding/controllante può essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell’attività della controllata solo qualora ricorrano precise condizioni oggettive e soggettive: (i) sia stato commesso un reato presupposto nell’interesse o vantaggio immediato e diretto, oltre che della controllata, anche della capogruppo; (ii) vi sia un collegamento soggettivo qualificato tra l’autore del reato e la controllante, nel senso che il reato deve essere commesso, eventualmente anche a titolo di concorso, morale o materiale, da una persona fisica collegata in via funzionale alla capogruppo”.*

Viene altresì dedicata attenzione ai gruppi bancari transnazionali e alle banche a operatività transfrontaliera, affermandosi che *“le banche estere che prestano la propria attività in Italia, con o senza succursali, rientrano dunque, al pari delle banche italiane, nel campo di applicazione del decreto e alle stesse sarebbe dunque richiesta l’adozione di Modelli idonei per andare esenti da responsabilità in caso di commissione di un reato-presupposto nel loro interesse o vantaggio”;* in tale ambito, nel Quaderno si avanzano considerazioni anche sull’eventualità, in assenza di specifici Modelli ex D.Lgs. 231/01, di *“fare affidamento su sistema di compliance onde dimostrare l’adeguatezza degli assetti organizzativi e di controllo in funzione preventiva del rischio-reato. L’organo giurisdizionale dovrebbe quindi verificare se, in concreto, l’ente estero, benché privo di un Modello, sia comunque dotato di un assetto organizzativo equivalente, che rispecchi cioè gli standard e la ratio preventiva del D.Lgs. 231/01 e riconoscere l’esimente laddove detta valutazione comparativa abbia esito positivo”.*

- il **ruolo dell’Autorità di Vigilanza** nell’accertamento – in sede penale – della responsabilità da reato, dalla fase delle indagini preliminari sino a quella dell’esecuzione della sanzione eventualmente comminata.

#### **Riferimenti:**

- *Quaderno di Ricerca Giuridica della Consulenza Legale di Banca d’Italia n. 97, maggio 2023 – “Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l’applicazione del D.Lgs. 231/2001 alle società bancarie” a cura di Olina Capolino: [link](#)*

## **10. D.Lgs. 39/2021 – Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell’attività sportiva e dei Codici di Condotta – Il caso FIGC**

Il D.Lgs. 39/2021, entrato in vigore nell’aprile del 2021, ha dettato specifiche norme sia in materia di semplificazione degli oneri amministrativi previsti in capo agli organismi sportivi che in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere.

In particolare, con l’art. 16 del suddetto Decreto è stato previsto l’obbligo:

- per le **Federazioni sportive nazionali**, le **Discipline sportive associate**, gli **Enti di promozione sportiva** e le **Associazioni benemerite**, sentito il parere del CONI, di **redigere**, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto:
  - delle **Linee Guida** per la **predisposizione** dei **modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva**, di validità quadriennale, sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive, nonché delle persone tesserate;

- o dei **Codici di Condotta** non solo a tutela dei minori ma anche per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
- per le **Associazioni e le Società** (sia quelle dilettantistiche che quelle professionistiche) di predisporre, **entro 12 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida**, un **Modello Organizzativo** e di **Controllo dell'attività sportiva** conforme a queste ultime;
- per le **Società** già **dotate di un Modello 231** di **integrare** quest'ultimo in base a quanto disposto dalle Linee Guida previste dal Decreto.

Alla luce di tali disposizioni normative, la **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, tramite il Comunicato Ufficiale n. 87/A del 31 agosto 2023, ha adottato le "Linee Guida FIGC" contenenti, in particolare, **misure per assicurare l'effettività dei diritti dei Tesserati e le relative tutele**, tra cui quelle relative alla tutela dei minori.

Tali Linee Guida, elaborate – come richiesto dal D.Lgs. 39/2021 - con **validità quadriennale**<sup>9</sup>, prevedono in particolare:

- che le Società, come richiesto dal Decreto, sono tenute a predisporre **entro 12 mesi** dalla pubblicazione delle Linee Guida FIGC, un **Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva** e che, nel caso di mancato adempimento di tale obbligo, potranno essere **sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalla FIGC** (così come previsto dall'art. 16, comma 3 del Decreto);
- la **nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**, il quale non solo dovrà essere dotato dei requisiti di autonomia e indipendenza rispetto all'organizzazione aziendale (i.e., società calcistica), bensì non dovrà aver subito condanne – anche non definitive – per la commissione di reati non colposi.

Alla luce dell'adozione delle Linee Guida da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, le **Società affiliate** a tale Federazione **avranno a disposizione 12 mesi** (a partire dal 31 agosto 2023) per procedere all'**adozione** di un **Modello Organizzativo e di Controllo dell'attività sportiva** ovvero ad **aggiornare** il proprio **Modello 231** sulla base di quanto previsto dalle Linee Guida FIGC al fine di non incorrere in sanzioni disciplinari.

#### Riferimenti:

- *D.Lgs. 39/2023 - Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi: [link](#)*
- *Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione del CONI: [link](#)*
- *Linee Guida FIGC per le Politiche di Safeguarding: [link](#)*

## 11. Linee Guida ANAC “in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” del 12.07.2023

In data **12 luglio 2023**, con la **delibera n. 311**, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “ANAC”) ha emanato le “**Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne**”.

<sup>9</sup> Come stabilito nel Punto 2 della Premessa: “Le Linee Guida sono elaborate con validità quadriennale e comunque aggiornate ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni dei presenti Principi Fondamentali, le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, dalla UEFA, dalla FIFA, nonché le raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding”.

Le Linee Guida sono volte a dare **indicazioni per la presentazione ad ANAC delle segnalazioni esterne** e per la relativa gestione, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 24/2023.

Le suddette Linee Guida forniscono, inoltre, **principi e indicazioni applicative** di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto nell'implementazione e gestione dei canali e modelli organizzativi interni, in considerazione dei tempi stringenti disposti dal Legislatore per la relativa adozione (i.e. 15 luglio 2023 o 17 dicembre 2023 per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori fino a 249).

Di seguito, si riportano alcuni dei **principi più significativi** contenuti nelle Linee Guida:

- possono essere segnalati fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche **notizie acquisite in occasione e/o a causa** dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale;
- la **posta elettronica** (ordinaria o certificata) **non è considerata uno strumento adeguato** a garantire la riservatezza. Nel caso di utilizzo di canali e tecniche tradizionali, da disciplinare nell'atto organizzativo, è opportuno indicare le misure di sicurezza adottate (e.g. sistema della doppia busta per la posta ordinaria).
- al fine di agevolare il segnalante, a quest'ultimo **va garantita la scelta fra diverse modalità di segnalazione** (scritta e orale);
- la **scelta** del soggetto a cui affidare il ruolo di gestore delle segnalazioni è **rimessa all'autonomia organizzativa di ciascun ente privato**, in considerazione delle dimensioni, della natura dell'attività esercitata e della realtà organizzativa (a mero titolo esemplificativo, vengono richiamati organi che svolgono attività *lato sensu* di controllo, quali l'Internal Audit, l'OdV, i Comitati Etici). Sul punto, si richiama il Position Paper AODV «*Il ruolo dell'OdV nell'ambito del Whistleblowing*» nel quale si sottolinea che, sebbene non sia vietato dalla normativa, in linea generale, sarebbe preferibile evitare la coincidenza tra il Gestore del canale interno e l'OdV, al fine di scongiurare possibili conflitti di interesse e interferenze sull'indipendenza di giudizio e l'autonomia dell'organo. Tuttavia, con riferimento alle imprese di piccole dimensioni, tenuto conto della possibile carenza di risorse economiche ed umane compatibili con il ruolo, potrebbe rendersi necessario individuare il Gestore del canale interno nell'OdV, attribuendo allo stesso il compito di svolgere direttamente tutti gli adempimenti conseguenti alla segnalazione. In tali casi, è opportuno che le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, ulteriori rispetto al mandato ordinario di vigilanza, siano oggetto di un'integrazione dell'incarico e di un budget separato;
- una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing – con applicazione della relativa disciplina – anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da **comportamenti concludenti** (e.g. utilizzo di apposita modulistica, richiamo alla normativa in materia);
- il **“riscontro” da fornire al segnalante** entro il termine di tre mesi, deve intendersi come comunicazione di informazioni relative al seguito dato o che si intende dare alla segnalazione e non come definizione/chiusura della segnalazione stessa. In ogni caso, terminata l'istruttoria, gli esiti della stessa dovranno essere comunicati al segnalante;
- affinché si applichino le tutele previste, **chi effettua una segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia deve aver agito (i) in buona fede**, a prescindere dal successivo esito degli accertamenti, (ii) **sulla base di circostanze concrete allegare** e informazioni effettivamente acquisibili tali da far ritenere ragionevolmente che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano pertinenti in quanto rientranti fra gli illeciti considerati dal legislatore;
- si considerano **«segnalazioni anonime»** quelle da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante. Queste, ove circostanziate, puntuali, documentate e ricevute attraverso i canali interni, sono equiparate **alle segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente, qualora ciò sia espressamente previsto dai regolamenti adottati dagli Enti**. Tali segnalazioni dovranno quindi essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata. Inoltre, qualora il segnalante o il denunciante anonimo, sia successivamente identificato e abbia comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, potrà beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive;

- è **sempre possibile ritirare la segnalazione** mediante apposita comunicazione da trasmettersi attraverso il canale scelto per l'inoltro della stessa. Gli accertamenti eventualmente già avviati si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

Alla luce delle Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche Confindustria ha emanato una "Guida operativa per gli enti privati" contenente una serie di indicazioni utili ad orientare imprese ed associazioni nell'implementazione degli adempimenti normativi previsti (cfr. Ulteriori notizie in primo piano #12).

#### Riferimenti:

- *Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne: [link](#)*
- *Linee Guida ANAC: [link](#)*
- *Position Paper AODV "Il ruolo dell'OdV nell'ambito del Whistleblowing": [link](#)*

## 12. D.Lgs. 24/2023 – La Guida operativa di Confindustria in materia di Whistleblowing

A pochi mesi dall'entrata in vigore degli obblighi di cui al D.Lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing e alla luce delle relative Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche **Confindustria** ha emanato una "**Guida operativa per gli enti privati**" contenente una serie di indicazioni utili ad orientare imprese ed associazioni nell'implementazione degli adempimenti normativi previsti.

La Guida offre chiarimenti interpretativi, ad integrazione e sostegno delle Linee Guida ANAC, nonché suggerimenti pratici sulle soluzioni più adeguate a elaborare le procedure interne di gestione delle segnalazioni, in funzione delle specificità di ciascuna struttura aziendale.

In particolare, di seguito alcuni dei contributi **più significativi** contenuti nella Guida Operativa:

- Confindustria ha chiarito innanzitutto che, ai fini del **computo della media annua dei lavoratori**, funzionale all'individuazione delle soglie per l'applicabilità degli obblighi di cui al Decreto Whistleblowing, debba ritenersi preferibile il riferimento alle "**Unità Lavorative Annue**", corrispondenti al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno, in luogo del più generico richiamo al valore medio degli addetti di cui alle visure camerali. Tale precisazione consentirebbe di utilizzare un parametro univoco e standardizzato, già adottato in molteplici altre normative nazionali e sovranazionali per la determinazione del numero dei dipendenti e dei corrispondenti obblighi in capo al datore di lavoro.
- La regolamentazione della materia Whistleblowing deve avvenire mediante **apposito atto organizzativo, adottato necessariamente con delibera dell'organo di indirizzo**, di norma coincidente con l'organo di amministrazione (Amministratore Unico / CdA).
- Quanto all'individuazione dei canali di segnalazione interni, Confindustria conferma formalmente l'**esclusione della posta elettronica ordinaria e della PEC**, in quanto strumenti inadeguati a garantire la riservatezza. Pertanto, "**l'unico strumento informatico adeguato è da individuarsi nella piattaforma on-line**".
- Quanto al **canale orale**, il tenore letterale della Guida suggerirebbe il **carattere di obbligatorietà** dell'attivazione sia di una linea telefonica o di un sistema di messaggistica vocale, sia di una modalità di incontro diretto, su richiesta del segnalante.

Tuttavia, sul punto, si segnala che (i) in base all'art. 4 comma 2 D.Lgs. 24/2023 "**Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale **ovvero**, su richiesta della persona Segnalante, mediante un incontro diretto...**" e che (ii) le Linee Guida ANAC prevedono che il canale orale debba essere strutturato "**...alternativamente, attraverso linee telefoniche, con sistemi di messaggistica vocale, **ovvero**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto...**".

Atteso che le indicazioni fornite sul punto da ANAC e Confindustria non sembrano convergere verso un'interpretazione univoca del testo di legge, si attende il consolidamento di *best practices* e/o eventuali orientamenti dell'Autorità competente o della giurisprudenza.

- Confindustria si sofferma inoltre sulle **modalità di informazione e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali** da parte dell'impresa, nella predisposizione dei canali di segnalazione e relativa gestione. Il tenore letterale della norma porta a ritenere che il coinvolgimento del sindacato da parte dell'impresa abbia un carattere **meramente informativo**. Con riferimento al contenuto dell'informativa, si ritiene opportuno che l'impresa fornisca al sindacato una **descrizione del canale, almeno negli elementi essenziali** che lo caratterizzano.

Ove in azienda esistano rappresentanze sindacali aziendali oppure una rappresentanza sindacale unitaria, l'adempimento va compiuto verso di queste; mentre, nel caso di imprese prive di tali rappresentanze, dovranno essere informate le corrispondenti organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di imprese con più unità produttive e, dunque, nel caso di una pluralità di RSU ovvero di unità produttive con RSU ed altre prive, è consigliabile suggerire, d'accordo con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) del livello più appropriato, una **forma di coordinamento delle rappresentanze** per facilitare e razionalizzare gli adempimenti informativi.

Si segnala altresì l'opportunità che il coinvolgimento intervenga **prima della delibera di approvazione dell'atto organizzativo**, eventualmente attraverso strumenti di trasmissione che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, assicurando un congruo termine per eventuali osservazioni ed occasioni di confronto da parte dei destinatari.

- Sul tema della **condivisione dei canali di segnalazione nei gruppi di imprese** per le società che superino la soglia dimensionale dei 250 dipendenti (aspetto di rilevante importanza non affrontato dal Decreto), Confindustria ritiene possibile una **gestione decentralizzata** a livello di singola impresa controllata, avvalendosi di un'unica piattaforma informatica per le società del gruppo, che consenta al segnalante di selezionare la società presso la quale presta attività lavorativa e intende effettuare la segnalazione. In tal modo, l'ufficio a ciò preposto nella *legal entity* selezionata avvierà il procedimento e gestirà la segnalazione, assicurando così il rispetto del principio di prossimità suggerito dalla Commissione europea. Alternativamente, si ritiene ammissibile l'**affidamento alla capogruppo**, in qualità di soggetto terzo rispetto alle controllate, delle attività inerenti alla segnalazione. In questi casi, oltre all'utilizzo di un'unica piattaforma informatica di segnalazione (eventualmente con canali dedicati e segregati per ciascuna società) predisposta dalla capogruppo, ciascuna controllata potrà affidare, in linea con quanto previsto dall'art. 4, co. 2 del Decreto, la gestione del canale di segnalazione alla capogruppo stessa. Tale modello dovrebbe essere regolato da appositi contratti di servizio, sottoscritti tra la singola controllata e la capogruppo medesima<sup>10</sup>.
- Quanto alle **segnalazioni anonime**, si ribadisce che le stesse, laddove siano puntuali, circostanziate e documentate, vanno trattate alla stregua di segnalazioni ordinarie, e che, in ogni caso, le stesse dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la relativa documentazione dovrà essere conservata, in modo che laddove il segnalante anonimo venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, allo stesso vengano garantite le tutele previste per il whistleblower.
- Confindustria, evidenziata in ogni caso la discrezionalità organizzativa delle imprese in merito all'individuazione del soggetto gestore del canale interno di segnalazione, raccomanda che *"...anche laddove non fosse incaricato dei compiti di gestione delle segnalazioni, è opportuno che l'OdV venga comunque coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni whistleblowing regolamentando i necessari flussi informativi, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, alla luce della rilevanza, anche ai fini 231, delle violazioni segnalabili ai sensi del Decreto..."*.

Tali considerazioni inducono a ritenere opportuno, per le imprese, rivedere i protocolli interni a **disciplina dei flussi informativi verso l'OdV** (periodici e ad evento).

- Confindustria evidenzia, altresì, come alla luce della nuova disciplina whistleblowing risulti necessario **aggiornare il Modello Organizzativo 231**, valutando anzitutto la possibilità di

<sup>10</sup> Per garantire la c.d. "prossimità", il gestore del canale potrà avvalersi, volta per volta, del supporto degli uffici della controllata ovvero istituire *ex ante* una struttura dedicata che assicuri la partecipazione di soggetti interni alla controllata cui sia riferibile la segnalazione.

adeguamento dei canali precedentemente attivati e delle relative procedure interne. In particolare, sarà necessario aggiornare l'indicazione dei canali di segnalazione interna adottati dall'ente avendo cura di esplicitare: (i) il riferimento al divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione come richiamato dalla norma; (ii) il rispetto dei doveri di riservatezza nel trattamento delle informazioni relativamente alla gestione delle segnalazioni. Il Modello potrà fare rinvio, per quanto attiene gli ulteriori aspetti di applicazione e funzionamento dei canali interni, all'atto organizzativo e alle procedure adottate dall'ente.

Infine, sarà necessario integrare il Sistema disciplinare dello stesso Modello Organizzativo 231, valutando se le misure già previste nello stesso risultino adeguate e sufficienti a sanzionare le violazioni indicate dalla nuova normativa whistleblowing.

- La Guida fornisce inoltre alcuni suggerimenti in tema di espletamento degli **oneri formativi ed informativi** gravanti sui soggetti aziendali, segnalando l'opportunità che il personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione riceva **periodicamente un'adeguata specifica formazione** in relazione ad aspetti normativi, procedure e prassi operative, principi generali di comportamento. Analogamente, si suggerisce di istituire adeguati programmi di formazione in materia a beneficio di tutto il personale interno.

#### **Riferimenti:**

- *Guida Operativa Whistleblowing Confindustria: [link](#)*